

SCHEMA DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
PULIZIA LOCALI DEL MUSEO DELL'AUTOMOBILE "CARLO BISCARETTI  
DI RUFFIA" SITO IN TORINO, CORSO UNITÀ D'ITALIA N. 40

Tra

il Museo dell'Automobile "Carlo Biscaretti di Ruffia" sito in Torino, Corso Unità  
d'Italia n. 40, in persona \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi: Museo)

e

\_\_\_\_\_ in persona \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, cod.  
fiscale \_\_\_\_\_, p. IVA \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi: Appaltatore)

PREMESSO

- che con atto del \_\_\_\_\_ il Museo ha deciso di bandire una gara di appalto a  
procedura aperta, per l'affidamento del servizio di pulizia locali del Museo  
dell'Automobile "Carlo Biscaretti di Ruffia" sito in Torino, Corso Unità d'Italia n.  
40, per la durata di dodici mesi a decorrere dall'aggiudicazione;
- che l'importo a base di gara era pari ad Euro € 150.000,00 oltre IVA, comprensivo  
degli oneri di sicurezza di € 3.550,00 non soggetti a ribasso;
- che il Museo ha dato comunicazione della presente gara mediante le pubblicazioni  
di legge;
- che entro la data del \_\_\_\_\_ sono state presentate le offerte da parte dei  
concorrenti;
- che a seguito dei lavori della Commissione è risultata aggiudicataria \_\_\_\_\_  
per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_
- che il Museo ha operato le debite comunicazioni ai sensi dell'art. 11 e 79 d.lgs.  
163/2006 s.m.i., ricorrendo comunque gravi ragioni d'urgenza per l'affidamento  
immediato;

TUTTO CIO PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 0 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1- Oggetto del contratto.

Il contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali del Museo, per la durata di dodici mesi a decorrere dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante procederà immediatamente alla stipulazione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 163/2006 s.m.i., ricorrendo gravi ragioni d'urgenza.

L'appalto è a corpo per un minimo di ore di servizio ..... (min. 9.050 come meglio specificato nel Capitolato Speciale, o diverso numero offerto dall'Appaltatore in sede di gara).

Articolo 2 – Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria accezione.

Articolo 3 – Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a \_\_\_\_\_

di cui \_\_\_\_\_ per il servizio e \_\_\_\_\_ per gli oneri di sicurezza.

Il contratto è stipulato a corpo. L'importo contrattuale, al netto del ribasso, comprende tutti gli oneri generali e particolari che si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto a suo rischio, e, quindi, sono fissi e restano invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio.

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

Ai sensi del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio \_\_\_\_\_.

Le parti stabiliscono che le comunicazioni devono essere effettuate presso l'indirizzo ove l'Appaltatore ha eletto domicilio.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale, ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve

nominare per iscritto un Referente, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore addetto al servizio e al fine di attivare ogni supporto tecnico e informativo.

Il Referente terrà i rapporti con il Responsabile del Museo.

Articolo 5 – Durata del servizio.

Il servizio ha una durata di dodici mesi a decorrere dall'aggiudicazione.

Il servizio si svolgerà secondo gli orari indicati nell'art. 3 del Capitolato speciale, salvo la facoltà del Museo di modificare la distribuzione delle ore nell'arco settimanale, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché.

Articolo 6 - Variazioni al contratto.

Le variazioni in riduzione e/o in aumento dovute a particolari esigenze del Museo non potranno comunque superare il 20% del monte ore annuale stimato in complessive 9.050 ore o comunque del monte ore indicato in sede di offerta dall'Appaltatore ove superiore. L'Appaltatore sarà assoggettato alle stesse condizioni e patti contrattuali, senza poter avanzare altre pretese, salvo l'adeguamento in diminuzione o in aumento del corrispettivo conseguente alla variazione autorizzata e/o richiesta.

L'ammontare dell'importo delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione sarà determinato mediante computo in aumento o in diminuzione del costo orario del personale effettivamente impiegato in più o in meno determinato in base ai costi orari dei profili professionali dei lavoratori impiegati, dedotti in base a quanto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In tal caso i costi orari, per la quota spese generali/utigli di impresa, saranno soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Articolo 7 – Pagamento dei corrispettivi.

Il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto mensilmente in dodicesimi. La liquidazione avverrà in via posticipata, su presentazione di regolare fattura.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'accertamento da parte del Museo, del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali ed avverrà entro 60 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture da parte dell'Ufficio contabilità qualora la fattura sia ricevuta in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che il termine sopra indicato è sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi il Museo acquisirà ai sensi dell'art. 16/bis della Legge 2/2009 il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori, il Museo comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione al Museo né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il Museo pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

In caso di subappalto si richiama quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, comma 3.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopraindicato per fatto imputabile al Museo, l'Appaltatore ha diritto agli interessi corrispettivi calcolati nella misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile sulle somme dovute.

Qualora il pagamento non sia effettuato decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine sopra indicato per fatto imputabile al Museo, l'Appaltatore ha diritto dal giorno successivo alla scadenza del trentesimo giorno di ritardo agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Il corrispettivo mensile potrà essere decurtato delle somme corrispondenti ad interventi non effettuati ed eventuali penali.

I pagamenti avverranno in conformità alla L. 136/10 s.m.i.

#### Articolo 8 – Cauzione definitiva.

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel Capitolato speciale, compresi gli inadempimenti per i quali sono previste le penali, la ditta aggiudicataria ha presentato polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Museo.

La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 fino al 75% dell'iniziale importo garantito.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non provveda entro il termine prescritto, verrà applicata una penale come previsto negli articoli successivi.

Trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, il Museo, oltre all'applicazione della penale, provvederà a trattenere dal corrispettivo dovuto all'Impresa, l'importo delle penali e della cauzione da reintegrare.

Articolo 9 - Assicurazione per danni a persone e/o cose.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile dei danni che lei stessa o gli eventuali subappaltatori dovessero arrecare all'immobile e a tutto quanto in esso contenuto.

L'Impresa affidataria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e a cose tanto del Museo che di terzi nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori.

A tal fine l'Impresa affidataria ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ e polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.Ò,) n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_.

L'assicurazione vale per i danni ai locali ove si eseguono i lavori, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Le polizze hanno espressamente previsto:

la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso il Museo e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati;

l'indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione dei servizi, indipendentemente dall'esistenza o meno di rapporto con l'Impresa, anche nel caso di colpa grave.

Articolo 10 – Osservanza delle condizioni di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore ha obbligo, sotto la propria personale responsabilità, di iscrivere tutto il personale agli enti ed istituti previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative e comunicare al Museo entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Responsabile del Museo, i nominativi del personale addetto al servizio e presso quali uffici provinciali INAIL e INPS risulta iscritto.

Il Museo non ha comunque alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse nei confronti del personale dell'Appaltatore o per attività inerenti i servizi da esso Appaltatore svolti.

Articolo 11 - Inadempienze e penali.

Per verificare la regolarità del servizio, il Museo si riserva di effettuare, senza preavviso, gli accertamenti procedendo alla visita dei locali, nonché di effettuare il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto all'impresa che dovrà far pervenire, entro 5 giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Museo applicherà le penali previste da detrarsi direttamente all'Impresa appaltatrice dal corrispettivo mensile secondo le seguenti entità e modalità;

1) PULIZIE: per ciascun intervento indicato nell'art. 2 del presente Capitolato, relativo a pulizie giornaliere o settimanali, che risulterà non effettuato nei termini concordati, il Museo, oltre a trattenere il compenso relativo, applicherà, a suo insindacabile giudizio, una penale la cui entità è proporzionale alla gravità dell'inadempimento, con un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 500,00.

In caso di recidiva la penale verrà prima raddoppiata e poi triplicata.

2) TIMBRATURE: in esito al mancato riscontro delle ore da effettuarsi per il servizio di pulizia giornaliera, rilevabile sia dal sistema di rilevazione che dai fogli

presenze, il Museo si riserva di non corrispondere il compenso relativo alla mancata prestazione, oltre alla facoltà di applicare una penale pari ad Euro 15,00 per ciascuna ora non effettuata.

3) PERSONALE IMPIEGATO NON REGOLARMENTE: Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Impresa utilizzi personale assunto non regolarmente, il Museo applicherà, per una prima infrazione, una penale pari ad Euro 5.000,00 per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14 (Risoluzione del contratto) e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4) MANCATO REINTEGRO GARANZIA FIDEIUSSORIA: In caso di mancato reintegro della garanzia fideiussoria entro dieci giorni dalla riduzione, verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo.

5) MANCATA PRESENTAZIONE PROGRAMMA: Nel caso di mancata presentazione del programma entro il termine di cui all'art. 3 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di € 50,00.

6) ALTRE PRESCRIZIONI: In caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Contratto e Capitolato ivi comprese quelle inerenti alla sicurezza, il Museo si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00.

Le penali sopra indicate sono cumulabili.

In ogni caso l'Impresa appaltatrice dovrà comunque provvedere immediatamente ai necessari interventi di ripristino. Tali interventi non daranno luogo ad alcun addebito in quanto resi a compensazione del contestato svolgimento del servizio e potranno consistere in maggiori prestazioni anche effettuate con nuove modalità o con incremento di frequenza al fine di ristabilire lo standard qualitativo del servizio stesso.

Il Museo si riserva la facoltà di far eseguire da altre ditte i lavori non eseguiti od eseguiti in maniera non soddisfacente, salvo ed impregiudicato il diritto al rimborso

delle spese sostenute, al risarcimento per eventuali danni e l'applicazione della penale.

Rifusione spese, pagamento dei danni e penalità sono addebitati all'Impresa appaltatrice mediante ritenute sulle fatture in pagamento o incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

#### Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto.

A norma dell'art. 118 del D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

#### Articolo 13 - Subappalto.

Qualora l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, potrà provvedere in tal senso a condizione che provveda alla presentazione al Museo di apposita richiesta di autorizzazione al subappalto ed al deposito del contratto di subappalto presso il Museo almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni attinenti ai servizio subappaltato;

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Museo, l'Appaltatore del servizio trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati di seguito ed una dichiarazione del subappaltatore stesso attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i.;

che il subappaltatore sia iscritto al Registro delle Imprese o al corrispondenti registro professionale estero), e disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto.

Il subappalto non esonera in alcun modo l'appaltatore del servizio dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso il Museo della buona esecuzione del contratto.

#### Articolo 14 - Risoluzione del contratto.

Il Museo si riserva la facoltà di risolvere il contratto dandone avviso all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancato versamento o reintegro della garanzia fideiussoria;
- b) nei casi di subappalto non autorizzato dal Museo, come previsto al precedente art. 13;
- c) inosservanza ripetuta, delle prescrizioni contenute nel Capitolato volte ad assicurare la regolarità dei servizi e la sicurezza degli utenti;
- d) gravi violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- f) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Nel caso in cui le penali di cui agli articoli precedenti superino l'ammontare del 10% del contratto, il contratto sarà risolto di diritto.

Nei casi di risoluzione di cui sopra il Museo procede ad incamerare la cauzione definitiva, salvi i maggiori danni subiti in conseguenza dei fatti che hanno determinato la risoluzione.

La risoluzione del contratto è disposta con provvedimento dello stesso organo del Museo che ha disposto la deliberazione a contrarre ed è notificata all'Impresa.

Il contratto è risolto di diritto per fatto imputabile all'Appaltatore qualora lo stesso violi le disposizioni di legge sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si applicano gli artt. 138 – 139 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### Articolo 15 – Recesso dal contratto.

Il Museo ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari all'impresa aggiudicataria con lettere raccomandata a.r.

In tali ipotesi la società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o

rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Articolo 16 - Rinvio ad altre norme.

Per quanto non previsto, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore, in specifico al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 17 – Oneri a carico dell'aggiudicataria.

Le spese di contratto e di registrazione, così come ogni altro onere fiscale, rimangono a carico dell'aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, esclusa l'IVA.

Articolo 18 - Controversie e foro competente.

Il Foro di Torino è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto. Ogni controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 19 – Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;
- giustificazioni offerte in sede di valutazione dell'anomalia;
- capitolato speciale d'appalto;
- il piano di sicurezza

Torino, \_\_\_\_\_

Il Committente

L'Appaltatore

L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ dichiara di approvare specificamente, i seguenti articoli del contratto:

2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15.